Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 7 gennaio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 4 DEL 7 GENNAIO 1943-XXI:

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre nei Regi istituti dell'Ordine medio, dell'Ordine superiore classico e dell'Ordine superiore tecnico, ed esami di abilitazione all'insegnamento medio.

(35)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 4 DEL 7 GENNAIO 1943-XXI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Brindisi.

(1)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 novembre 1942-XXI, n. 1528.
Modificazioni agli articoli 124 e 167 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 124 e 167 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 124. — Il Ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati:

a) l'elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali;

b) l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali.

Art. 167. — E' data facoltà al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, di stabilire a quali delle specialità medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione contenuta nella lettera *c*) dell'art. 123, relativa all'obbligo da parte del farmacista della conservazione della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni.

E' data altresì facoltà al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, di sottoporre all'obbligo della presentazione di ricetta medica la vendita di specialità medicinali la cui somministrazione, o per la loro composizione o per l'indicazione di uso, richieda speciale cautela.

Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, può inoltre subordinare all'obbligo della presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta, la vendita di specialità medicinali il cui uso continuato possa determinare stati tossici.

I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono le specialità sottoposte all'obbligo di cui al comma precedente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in lettere la dose della specialità prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. La ricetta dovrà essere conservata dal farmacista.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1529.

Approvazione di variante al piano regolatore della città di Firenze relativa alla zona compresa fra via di Ripoli, via Uguccione della Faggiola, via del Bandino ed il viale Donato Giannotti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1924-II, n. 170, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, con il quale fu approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Firenze;

Vista la domanda in data 29 agosto 1940-XVIII del podestà di Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una variante al detto piano per la zona compresa fra via di Ripoli, via Uguccione della Faggiola, via del Bandino ed il viale Donato Giannotti;

Visto il relativo piano;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che, con la proposta variante il Comune ha chiesto che parte dell'area compresa nella detta zona già destinata a giardino dal piano regolatore approvato col su indicato Regio decreto-legge, sia utilizzata per la costruzione di un edificio ad uso di servizi pubblici oppure destinato al culto;

Considerato che in seguito ad osservazione del Ministero dell'educazione nazionale circa la ubicazione e le dimensioni del costruendo edificio, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato hanno ravvisato l'opportunità che, prima dell'approvazione del piano in parola, dovessero al riguardo essere conclusi accordi fra il comune di Firenze e la locale Sovrintendenza ai monumenti;

Che i detti accordi sono già intervenuti fra le Amministrazioni anzidette nel senso che sull'area sopraindicata sarà costruita la nuova Chiesa di S. Pietro in Palco, come dalle due planimetrie suppletive rispettivamente in iscala 1:1000 e 1:2500 debitamente firmate, contenenti i particolari della variante;

Considerato che la variante stessa con le modalità concordate dagli Enti interessati appare meritevole di approvazione;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 168 del 28 febbraio 1941-XIX del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la variante al piano regolatore della città di Firenze relativa alla zona compresa fra via di Ripoli, via Uguccione della Faggiola, via del Bandino ed il viale Donato Giannotti.

Per l'attuazione di tale variante rimane fermo il termine stabilito per il piano originario, giusta il Regio decreto-legge 13 gennaio 1924-II, n. 170, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

Il detto piano di variante, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in due planimetrie in iscala 1:2500 e in una planimetria in scala 1:1000, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 7. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1530.

Approvazione di variante al piano regolatore della città di Firenze per la soppressione della via G. B. Pergolese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1924-II, n. 170, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, con il quale fu approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Firenze;

Vista la domanda con la quale il podestà di Firenze, in base alla propria deliberazione in data 27 novembre 1940-XIX, ha chiesto l'approvazione di una variante al detto piano regolatore consistente nella soppressione della nuova via G. B. Pergolese e nella costruzione sull'area libera della sede di una nuova filiale della Società F.I.A.T.;

Visto il relativo piano;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che la proposta variante mentre non arreca alcun pregiudizio al traffico ed alla estetica è di certo vantaggio per lo sviluppo industriale della città, la quale trarrà notevoli benefici dall'impianto di una nuova filiale della suindicata Società;

Considerato che la variante in parola appare quindi meritevole di approvazione;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 1159 del 15 giugno 1942-XX del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la variante al piano regolatore della città di Firenze per la soppressione della via G. B. Pergolese.

Per l'attuazione di tale variante rimane fermo il termine stabilito per il piano originario, giusta il Regio decreto-legge 13 gennaio 1924-II, n. 170, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 479.

Il detto piano di variante in iscala 1:500, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 8. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1531.

Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° giugno 1942-XX, n. 680, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 14.931.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di lire 2.200.000 da versarsi all'Amministrazione postelegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1942-43 e da inscriversi sul capitolo 65 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo « Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche, ecc. ....., impianto di linee elettriche a richiesta di diversi ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, ecc. ..... ».

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 17. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1532.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Milano.

N. 1532. R. decreto 26 settembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1942-XX

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1533.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Ancelle Riparatrici del Sacratissimo Cuore di Gesù, con Casa generalizia in Messina.

N. 1533. R. decreto 26 settembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Ancelle Riparatrici del Sacratissimo Cuore di Gesù, con Casa generalizia in Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1942-XX

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1534.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Anna e S. Pastore, in frazione Naviante del comune di Farigliano (Cuneo).

N. 1534. R. decreto 26 settembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì in data 1° marzo 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di S. Anna e S. Pastore, in frazione Naviante del comune di Farigliano (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1942-XX

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1535.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria perpetua di S. Maria delle Grazie, in frazione Belvedere del comune di Battipaglia (Salerno).

N. 1535. R. decreto 26 settembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Salerno in data 19 marzo 1941-XIX, integrato con postilla in data 8 luglio 1942-XX, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria perpetua di S. Maria delle Grazie, in frazione Belvedere del comune di Battipaglia (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1942-XX

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1536.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di S. Antonio Abate e S. Sebastiano, in Cerami (Enna).

N. 1536. R. decreto 2 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di S. Antonio Abate e S. Sebastiano, in Cerami (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1942-XX

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1537.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Buona Morte, in Saludecio (Forlì).

N. 1537. R. decreto 2 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Buona Morte, in Saludecio (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1942-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 settembre 1942-XX.

Cessione della concessione di piscicoltura nelle acque dei laghetti di Bruffione del comune di Bagolino alla Società elettrochimica del Caffaro da parte del sig. Chiesa Francesco.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, numero 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno n. 290, che detta norme per la concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 25 dicembre 1939-XVIII registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1940-XVIII, registro 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 392, con il quale sono state date in concessione di piscicoltura al sig. Chiesa Francesco, da Zogno, le acque dei laghetti di Bruffione, comprese nel territorio del comune di Bagolino;

Visto l'atto 10 aprile 1942-XX registrato a Milano il 14 aprile stesso anno al n. 96331 atti privati, con il quale il predetto Chiesa cede alla Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro, anonima con sede in Milano, la sopra citata concessione di piscicoltura;

Decreta:

Si acconsente che la Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro, anonima con sede in Milano, subentri nella concessione di piscicoltura nelle acque dei laghetti di Bruffione comprese nel territorio del comune di Bagolino, già accordata al sig. Chiesa Francesco col sopra citato decreto 25 dicembre 1939-XVIII del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

La Società subentrante assume tutti gli obblighi derivantile dal disciplinare di concessione 29 dicembre 1939 stipulato presso la prefettura di Brescia dal signor Chiesa Francesco e di corrispondere il canone annuo di lire centocinquanta sino alla data di scadenza della concessione del 24 dicembre 1954.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la variazione nell'iscrizione del relativo credito.

Roma, addì 25 settembre 1942-XX

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commisario generale per la pesca
G. RICCI

(2)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1942-XXI.

Attivazione del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Ari, Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Fara Filiorum Petri, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna, costituenti il Distretto delle imposte di Chieti; Orsogna, del Distretto delle imposte di Lanciano; Arielli, Canosa Sannita, Crecchio, Ortona, Poggiofiorito, costituenti il Distretto delle imposte di Ortona, tutti appartenenti alla provincia di Chieti;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI,

per i comuni di Ari, Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Fara Filiorum Petri, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna, costituenti il Distretto delle imposte di Chieti; Orsogna del Distretto delle imposte di Lanciano; Arielli, Canosa Sannita, Crecchio, Ortona, Poggiofiorito, costituenti il Distretto delle imposte di Ortona, tutti appartenenti alla provincia di Chieti.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

(7)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1942-XXI.
Attivazione del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Sorbano, del Distretto delle imposte di Cesena; Modigliana e Tredozio, costituenti il Distretto delle imposte di Modigliana; nei comuni di Castrocaro e Terra del Sole, Dovadola, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, nella Sezione Galeata (distinta con la lettera *D*) del comune di Galeata e nella Sezione Santa Sofia (distinta con la lettera *B*) del comune di Santa Sofia, del Distretto delle imposte di Rocca San Casciano, tutti appartenenti alla provincia di Forlì;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI per i comuni di Sorbano, del Distretto delle imposte di Cesena; Modigliana, Tredozio, costituenti il Distretto delle imposte di Modigliana; Castrocaro e Terra del Sole, Dovadola, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, nella Sezione Galeata (distinta con la lettera *D*) del comune di Galeata e nella Sezione Santa Sofia (distinta con la lettera *B*) del comune di Santa Sofia, del Distretto delle imposte di Rocca San Casciano, tutti appartenenti alla provincia di Forlì.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1942-XXI

(9) *Il Ministro*: Di Revel

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1942-XXI.
Attivazione del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Messina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-XIX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Roccavaldina (Sezione Roccavaldina e Sezione Valdina) Spadafora e Venetico, del Distretto delle imposte di Milazzo; Santa Domenica Vittoria, del distretto delle imposte di Taormina, tutti appartenenti alla provincia di Messina;

Decreta:

Il nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI, per i comuni di Roccavaldina (Sezione Roccavaldina e Sezione Valdina), Spadafora e Venetico del Distretto delle imposte di Milazzo; Santa Domenica Vittoria, del Distretto delle imposte di Taormina, tutti appartenenti alla provincia di Messina.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1942-XXI

(11) *Il Ministro*: Di Revel

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1942-XXI.
Costituzione della Deputazione di Borsa valori di Napoli per l'Anno XXI E.F.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925-III, n. 376;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1261;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926-IV, n. 2043;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Viste le proposte dell'Istituto di emissione e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli;

Decreta:

La Deputazione della Borsa valori di Napoli, per l'Anno XXI E. F., è così costituita:

Deputati effettivi:

De Liguoro comm. dott. Alfredo, delegato governativo;
Il direttore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Giura cav. Raffaele, per la Stanza di compensazione;
Iandoli gr. uff. prof. Raffaele, D'Errico cav. Silvestro, Henke cav. Edoardo, Cosenza comm. ing. Angelo, per il Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Deputati supplenti:

Pacenza cav. dott. Armando, delegato governativo;
Ricciardi cav. uff. Lorenzo, per l'Istituto di emissione;
De Leo comm. avv. Giovanni, Biagi comm. dott. Enrico, Ruffo comm. Casimiro, per il Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Roma, addì 22 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

(24)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1942-XXI.
Approvazione del nuovo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, che dispone il riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Ritenuto che in seguito al nuovo ordinamento della Federazione italiana dei Consorzi agrari occorre provvedere, a termini dell'art. 35 della legge citata, all'approvazione del suo nuovo statuto;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari approvato con decreto interministeriale 18 febbraio 1939-XVII, è abrogato.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari nel testo allegato al presente decreto, composto di 30 articoli.

Art. 3.

A datare dalla pubblicazione del presente decreto, la Federazione italiana dei Consorzi agrari sarà retta dall'unito statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: Pareschi

Statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari

TITOLO I.

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI.

Art. 1.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari è, per effetto dell'art. 19 della legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, persona giuridica privata, ha sede centrale in Roma, domicilio nei propri uffici e durata illimitata.

Essa può istituire dipendenze periferiche nel territorio nazionale e succursali o uffici all'estero.

Art. 2.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari ha per fine di contribuire all'incremento e al miglioramento della agricoltura nel Regno, nelle Colonie, nei Possedimenti italiani all'estero e nei territori dell'Impero; a tale uopo esercita, con riguardo alle esigenze nazionali e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attività commerciali e industriali dirette a somministrare quanto occorra per il razionale esercizio dell'agricoltura e a provvedere al collocamento e alla proficua utilizzazione dei prodotti agricoli.

In particolare la Federazione:

1) produce, acquista e vende merci, sementi, prodotti, attrezzi, macchine, scorte vive e morte e tutto ciò che può riuscire utile all'esercizio dell'agricoltura;

2) esegue, promuove e agevola la raccolta, il trasporto, la lavorazione e il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, sia operando come intermediaria sia come contraente.

Le operazioni, di cui ai numeri precedenti, potranno essere compiute anche con non partecipanti, prestando garanzia ad acquirenti e produttori e facendo anche credito agli acquirenti;

3) provvede alla esecuzione delle operazioni di ammasso e di utilizzazione collettiva dei prodotti agricoli e stipula le relative convenzioni con gli Enti economici dell'agricoltura;

4) esegue, ovvero organizza e controlla le operazioni relative alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agricoli contro cause nemiche;

5) dà a prestito o in affitto macchine e attrezzi;

6) compie operazioni di credito agrario di esercizio a favore dei Consorzi agrari provinciali e dei produttori singoli, nei casi di esercizio diretto della attività di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge 18 maggio 1942-XX, n. 566;

7) concorre a studi e ricerche sperimentali utili al progresso agricolo, nonchè all'impianto di stazioni di prova nell'interesse dell'agricoltura.

La Federazione potrà costituire società o enti, o partecipare a società o enti già esistenti, i cui scopi possano interessare l'attività federale o quella dei partecipanti.

Art. 3.

Nell'esercizio della sua attività la Federazione segue le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il progresso dell'agricoltura nazionale, in collaborazione con gli organi del Ministero.

La Federazione ha altresì il compito di indirizzare, coordinare, agevolare e controllare l'attività dei Consorzi agrari, sotto la vigilanza e secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine e in particolare la Federazione:

1) ispeziona, a mezzo dei propri funzionari, l'andamento di tutti i servizi ordinari e speciali dei Consorzi agrari e ne riferisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) nomina, revoca e trasferisce i direttori, i vice direttori e i capi servizio dei Consorzi.

TITOLO II.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PARTECIPANTI.

Art. 4.

La quota di partecipazione al capitale della Federazione dei Consorzi agrari è fissata in L. 1000.

La partecipazione alla Federazione obbliga i partecipanti esclusivamente per le quote sottoscritte.

Le quote di partecipazione non possono essere cedute con effetti verso la Federazione, nè possono essere sottoposte a pegno o vincolo. Esse si intendono vincolate in ogni caso

a favore della Federazione per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del partecipante verso la Federazione stessa. La presente disposizione sarà inserita in ciascun certificato di partecipazione.

L'importo delle quote sottoscritte deve essere versato entro tre mesi dalla data di accettazione della domanda a partecipante; in mancanza di che si perde la qualità di partecipante e le rate versate restano acquisite alla Federazione.

Art. 5.

Sono partecipanti alla Federazione italiana dei Consorzi agrari:

a) i titolari di quote di partecipazione provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti alle persone fisiche e giuridiche associate alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, società anonima cooperativa;

b) i Consorzi agrari provinciali;

c) gli Enti economici dell'agricoltura;

d) le altre persone giuridiche che esercitino nel territorio nazionale un'attività agricola oppure un'attività creditizia o industriale connesse con l'agricoltura e che vengano ammesse a partecipanti dal Consiglio di amministrazione. Tale ammissione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Non sono ammessi a nuovi partecipanti le persone fisiche.

La qualità di partecipante non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta ma solo col consenso del Consiglio di amministrazione.

E' ammesso il recesso dei partecipanti nel solo caso in cui l'Ente che chiede il recesso dimostri di avere modificato i suoi scopi statutari nel senso che esso non eserciti più alcuna delle attività per le quali fu ammesso a partecipante alla Federazione.

Art. 6.

I partecipanti hanno diritto:

a) di usufruire dei vantaggi che la Federazione loro offre per gli acquisti e per le vendite e per le altre operazioni dell'Ente;

b) di votare nelle assemblee;

c) di partecipare al riparto degli utili secondo le norme dell'art. 26.

I Consorzi agrari provinciali e gli altri partecipanti che esercitano attività commerciale, industriale o creditizia, debbono inviare alla Federazione italiana dei Consorzi agrari lo statuto sociale comunicandone le successive modificazioni, copia del bilancio annuale e delle relazioni del loro Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale nei tre mesi dalla approvazione del bilancio, nonchè un elenco dettagliato, per quantità e valore, delle merci vendute, firmato dal presidente, dal direttore e da uno dei sindaci.

I Consorzi agrari provinciali e gli altri partecipanti aventi rapporti commerciali con la Federazione devono trasmettere ad essa copia dei verbali integrali delle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato amministrativo e del Collegio dei sindaci entro 15 giorni dalla data della riunione, nonchè copia delle situazioni contabili trimestrali.

I Consorzi agrari provinciali dovranno fare capo ai servizi che la Federazione italiana dei Consorzi agrari costituisca per tutte le loro attività, e seguirne le direttive organizzative, amministrative e commerciali.

TITOLO III.

PATRIMONIO.

Art. 7.

Il patrimonio della Federazione è costituito:

a) dalle quote di partecipazione provenienti dalla trasformazione delle azioni emesse dalla cessata Società Federazione italiana dei Consorzi agrari;

b) dalle quote di partecipazione sottoscritte dai Consorzi agrari provinciali e da altri Enti e da quelle che saranno sottoscritte dai nuovi partecipanti;

c) da ogni altro cespite patrimoniale che pervenisse a qualunque titolo alla Federazione;

d) dalle riserve.

TITOLO IV.

ORGANI.

Art. 8.

Sono organi della Federazione:

a) la Presidenza;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato amministrativo;

d) l'assemblea dei partecipanti;

e) il Collegio dei sindaci.

Presidenza.

Art. 9.

La Presidenza della Federazione è costituita dal presidente e dal vice presidente, nominati, su designazione, rispettivamente, dalla Confederazione fascista degli agricoltori, e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Essi, salvo revoca da parte del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 10.

A capo della Federazione è il presidente, che ne ha la legale rappresentanza a tutti gli effetti; egli vigila sullo svolgimento dell'attività federale e ne riferisce alle autorità superiori.

Egli convoca e presiede l'assemblea generale dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione e il Comitato amministrativo; ne dirige le discussioni e le votazioni e cura che i verbali delle riunioni siano esattamente redatti e inseriti negli appositi libri prescritti dall'art. 27.

Egli firma i verbali delle riunioni dell'assemblea generale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo, unitamente al direttore generale che è il segretario di questi organi.

La firma della Federazione è affidata al presidente congiuntamente al direttore generale o ad un vice direttore o ad un capo servizio.

Il presidente, previa conforme delibera del Consiglio di amministrazione o del Comitato amministrativo da esso Consiglio delegato, può conferire al direttore generale e agli altri dirigenti della Federazione la facoltà di firma per gli atti relativi al servizio o ufficio ad essi affidato.

La rappresentanza in giudizio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione, compresa la Corte di cassazione, è affidata al presidente, il quale avrà la facoltà di promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria e amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione, e di nominare procuratori alle liti e avvocati anche per la Cassazione.

In caso di urgente necessità il presidente può agire con i poteri del Consiglio e del Comitato informandoli delle sue delibere alla loro prima adunanza.

Il vice presidente sostituisce il presidente nella esplicazione dei compiti ad esso demandati, in caso di assenza o di impedimento.

E' accordata al presidente e al vice presidente una indennità, la misura della quale è fissata dal Consiglio di amministrazione e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

del presidente e del vice presidente;

di un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

di un delegato del Ministero delle corporazioni;

di un membro nominato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

di un membro nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

di un membro nominato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;

di quattro rappresentanti degli Enti economici dell'agricoltura, due dei quali scelti tra i presidenti e due tra i vicepresidenti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

di tre membri eletti dall'assemblea dei partecipanti, due dei quali scelti tra i presidenti dei Consorzi agrari provinciali e uno in rappresentanza degli altri partecipanti;

del presidente e del vice-presidente dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura.

Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di amministrazione persone che siano tra loro parenti o affini fino al terzo grado incluso.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio e ne è il segretario.

Art. 12.

I componenti il Consiglio di amministrazione della Federazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Se quelli tra essi che derivano la loro nomina da una funzione di rappresentanza vengono a cessare dalla funzione stessa, saranno sostituiti con le persone che loro succedono nell'incarico di rappresentanza.

Per quelli designati la sostituzione dovrà essere fatta con nuova designazione dell'autorità o ente competente.

Per quelli elettivi la sostituzione, fino alla prossima assemblea, spetta al Consiglio di amministrazione.

I membri del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese effettive per il disimpegno del loro ufficio oltre ad un'indennità annua da determinarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I membri del Consiglio sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione e non contraggono per effetto della loro gestione altre responsabilità che quelle stabilite a carico degli amministratori delle società per azioni.

Art. 13.

Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare su tutto quanto interessa l'attività della Federazione e su tutte le materie di ordinaria e straordinaria amministrazione che per il presente statuto non siano tassativamente riservate alle assemblee o agli altri organi amministrativi, o non siano state dal Consiglio delegate al Comitato amministrativo.

In particolare il Consiglio delibera:

1) sulle proposte di modificazioni statutarie da sottoporre all'assemblea straordinaria;

2) sul bilancio e sul conto economico annuale da presentare all'assemblea unitamente ad una relazione illustrativa;

3) sui regolamenti interni della Federazione;

4) sulla organizzazione centrale dei Servizi dell'Ente e sulla istituzione e chiusura di dipendenze periferiche nel territorio nazionale e di succursali o uffici all'estero;

5) sulla nomina dei componenti il Comitato amministrativo di cui all'art. 15;

6) sulla nomina del rappresentante della Federazione nei Consigli di amministrazione degli Enti economici dell'agricoltura a termini dell'art. 4 della legge 18 maggio 1942, n. 566;

7) sull'organico del personale e sulle norme che ne regolano l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza;

8) sulla nomina, sospensione o rimozione dal servizio del direttore generale, dei vice direttori e dei capi servizio della Federazione e sulla determinazione dei relativi assegni e indennità;

9) sulle convenzioni da stipulare con gli Enti economici dell'agricoltura per determinare gli obblighi rispettivi inerenti alla esecuzione delle operazioni di ammasso e di utilizzazione collettiva dei prodotti agricoli;

10) sulla costituzione, per iniziativa della Federazione, di società o enti i cui scopi possano interessare l'attività federale e sulla partecipazione della Federazione a società o enti già esistenti aventi gli scopi suddetti;

11) sulle direttive da applicare in materia di concessioni di credito, di tassi di interesse e di garanzie;

12) sull'acquisto e sulla vendita dei beni immobili e diritti reali immobiliari;

13) sull'assunzione di oneri reali immobiliari;

14) sull'ammissione dei nuovi partecipanti di cui all'articolo 5 lett. d) del presente statuto.

Le deliberazioni di cui ai numeri 1, 3, 7, 9, 10, 12, 13 e 14 sono soggette all'approvazione ministeriale.

Sono altresì soggette all'approvazione del Ministero le delibere relative alla istituzione e chiusura delle filiali e alla nomina e revoca del direttore generale.

L'approvazione del bilancio e del conto economico annuale da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avrà luogo dopochè su di esso si sarà pronunziata l'assemblea.

Art. 14

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti il Consiglio, al Collegio sindacale e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o fonogramma, entro un termine più breve.

Alle adunanze assistono i sindaci.

Sono valide le deliberazioni adottate dal Consiglio con la presenza della metà più uno dei suoi membri e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione devono essere trasmessi, nel testo integrale, entro un mese dalla adunanza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e trascritti nell'apposito libro prescritto dall'art. 27.

Comitato amministrativo.

Art. 15.

Il Comitato amministrativo è composto del presidente, del vice presidente, di un membro scelto dal Consiglio fra i presidenti di Consorzi agrari, oltre al delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al presidente e al vice presidente dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e al rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione in seno al Consiglio.

Il Comitato delibera con la maggioranza dei suoi componenti e dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del Comitato e ne è il segretario.

Art. 16.

Spetta al Comitato di deliberare:

a) sulle concessioni di credito, sulla misura degli interessi e sulle garanzie;

b) sulle cancellazioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, sub-ingressi e trascrizioni ipotecarie e rinunzie a ipoteche legali, esonerando in ogni caso il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;

c) sulle cancellazioni e annotazioni di inefficacia delle trascrizioni anche di precetto immobiliare;

d) sulle nomine, promozioni e licenziamenti del personale, esclusi quelli demandati al Consiglio di amministrazione, e sulla determinazione dei relativi assegni e indennità;

e) sulla indicazione, previa la relativa delega del Consiglio di amministrazione, dei dirigenti ai quali il presidente potrà delegare la firma e rilasciare procura, e sulla determinazione dei loro poteri;

f) sulla nomina, revoca e trasferimento dei direttori, vice direttori e capi servizio dei Consorzi agrari provinciali. Le nomine e le revoche dei direttori saranno esecutive dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

g) sull'acquisto, alienazione, tramutamento, vincolo e svincolo dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato;

h) sulla nomina del rappresentante della Federazione in seno ai Consigli di amministrazione dei Consorzi agrari provinciali;

i) sui provvedimenti che i Consorzi agrari provinciali debbono adottare in relazione alle risultanze del loro funzionamento per il migliore assolvimento dei loro compiti.

Alle deliberazioni adottate dal Comitato per delega del Consiglio si applica il disposto del terz'ultimo e penultimo comma dell'art. 13.

Per la trasmissione dei verbali delle adunanze del Comitato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14.

Assemblea dei partecipanti.

Art. 17.

Le assemblee generali dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie.

Quando siano legalmente costituite, esse rappresentano tutti i partecipanti e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dal presente statuto.

Art. 18.

L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno non oltre il mese di aprile.

Spetta ad essa:

a) di deliberare sul bilancio e sul conto economico dell'esercizio precedente, da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) di nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione, a termine dell'art. 11;

c) di nominare i due componenti del Collegio sindacale a termine dell'art. 21;

d) di formulare i voti e le proposte concernenti l'attività della Federazione;

e) di trattare tutti gli altri oggetti di cui fosse investita dal Consiglio di amministrazione o da almeno un decimo dei partecipanti.

La domanda dei partecipanti dovrà essere fatta per iscritto e presentata al Consiglio, non più tardi del 15 febbraio.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche allo statuto federale da proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sugli affari eccedenti le attribuzioni del Consiglio.

Si farà luogo alla sua convocazione anche su richiesta del Collegio dei sindaci o di almeno un quinto dei partecipanti e entro il mese dalla richiesta stessa.

Art. 19.

Il presidente convocherà le assemblee con avviso da inserirsi, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e da inviarsi, a mezzo postale, a tutti i partecipanti. In tale avviso si indicheranno gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le proposte di modificazioni e di aggiunte all'ordine del giorno, formulate in termini precisi, saranno pubblicate all'esterno della sede centrale almeno 15 giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza e gli emendamenti dovranno essere presentati per iscritto al presidente almeno 5 giorni innanzi.

E' in facoltà del presidente di convocare le assemblee ordinarie e straordinarie anche in città o in luoghi diversi da quelli ove ha sede la Federazione.

Art. 20.

Le assemblee ordinarie e straordinarie si riterranno validamente costituite qualunque sia l'ammontare delle quote di partecipazione rappresentatevi.

Le assemblee sono presiedute dal presidente della Federazione o, in sua assenza, dal vice presidente, con l'assistenza del direttore generale, che è il segretario delle assemblee.

Qualora l'ordine del giorno non si esaurisse nella adunanza, il presidente comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione senza uopo di altre pubblicazioni.

Ogni partecipante ha un solo voto, qualunque numero di quote di partecipazione possegga, e può nelle assemblee rappresentare solo un altro partecipante che lo abbia delegato e votare per lui.

I Consorzi e gli altri Enti con personalità giuridica sono rappresentati dal loro presidente o da un membro del Consiglio investito della rappresentanza anche per semplice delega della Presidenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

I verbali delle assemblee sono firmati dal presidente e dal segretario. Essi devono essere integralmente trascritti nell'apposito libro e trasmessi in copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 30 giorni dalla adunanza.

Art. 21.

Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Ministero delle finanze; uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; uno dal Ministero delle corporazioni e due eletti dall'assemblea tra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti.

I sindaci durano in carica tre anni e, alla scadenza possono essere riconfermati.

Se durante i tre anni debba farsi luogo alla sostituzione di alcuni di essi, i nuovi nominati durano in carica per il residuo tempo in cui sarebbero rimasti in carica i membri sostituiti.

Per il Collegio sindacale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sui sindaci delle società per azioni.

Spetta ai sindaci, a carico del bilancio della Federazione, una retribuzione annua deliberata dall'assemblea per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO V.

DIREZIONE GENERALE E PERSONALE.

Art. 22

Il direttore generale sorveglia e regola tutti i servizi ed è il capo del personale.

Egli cura la esecuzione di tutte le deliberazioni della Presidenza, del Consiglio, del Comitato e dell'assemblea, nonchè la regolare gestione amministrativa e finanziaria della Federazione, in conformità delle direttive impartite dagli organi competenti.

Provvede, particolarmente, alla organizzazione dei servizi, sezioni ed uffici della sede centrale e delle dipendenze periferiche, propone agli organi competenti l'assunzione, la destinazione, il trasferimento, la promozione e il licenziamento del personale, firma, unitamente al presidente, i verbali delle assemblee generali, del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo e gli atti per cui sia richiesta la firma congiunta, e, singolarmente, tutti gli atti, contratti e corrispondenza della Federazione relativi alla esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio o dal Comitato amministrativo, alla applicazione delle direttive dei medesimi, nonchè la girata delle cambiali e altri effetti di commercio e le quietanze ordinarie. Firma singolarmente anche gli atti per i quali abbia ricevuto delega ai sensi dell'art. 10.

Il direttore generale è coadiuvato dai vice-direttori, dai capi di servizio, di sezione e di ufficio, i poteri dei quali risulteranno dalle procure ad essi rilasciate dal presidente, in seguito a delibera del Comitato amministrativo.

I vice-direttori e i capi di servizio sostituiscono, in caso di assenza, il direttore generale secondo designazione del medesimo.

Art. 23.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dal regolamento organico deliberato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I direttori e i vice-direttori dei Consorzi agrari provinciali fanno parte del personale della Federazione, del quale, peraltro, costituiscono un ruolo particolare regolato da speciali norme organiche e disciplinari.

Tutti gli oneri relativi ai direttori e vice direttori, nonchè quelli relativi ai capi di servizio gravano sui Consorzi agrari presso i quali detto personale presta la propria attività.

TITOLO VI.

BILANCI - UTILI - RISERVE.

Art. 24.

L'esercizio della Federazione italiana dei Consorzi agrari corrisponde all'anno solare.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio deve essere presentato all'assemblea il bilancio la cui approvazione definitiva spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le gestioni di ammasso e quelle di carattere collettivo o speciale affidate alla Federazione devono avere una contabilità separata le cui risultanze rientreranno periodicamente nella contabilità generale.

Entro trenta giorni dalla adunanza dell'assemblea che ha deliberato sul bilancio, il presidente della Federazione lo trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la approvazione, con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

La Federazione deve compilare, alla fine di ogni trimestre, una situazione contabile generale sul modulo approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tale situazione contabile deve essere trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il mese successivo alla scadenza del trimestre.

Art. 25.

Il bilancio deve indicare l'ammontare delle quote di partecipazione sottoscritte e di quelle effettivamente versate, le attività e le passività, l'utile o la perdita dell'esercizio, secondo le risultanze del conto profitti e perdite, che fa parte integrante del bilancio stesso.

Art. 26.

L'utile netto dell'esercizio, escluso quello relativo alle gestioni degli ammassi obbligatori, viene ripartito come segue:

a) il 20 % alla riserva;

b) una remunerazione ai partecipanti, da determinarsi in proporzione dell'ammontare globale delle quote di partecipazione riferite al patrimonio federale e che non potrà superare, in ogni caso, il 5 % del valore nominale delle quote di partecipazione. Il diritto alla riscossione di tale remunerazione decade dopo cinque anni dalla approvazione del bilancio;

c) una percentuale non superiore al 20 % a riduzione dei prezzi delle materie utili all'agricoltura;

d) una percentuale non superiore al 20 % a favore di iniziative dirette all'incremento e al perfezionamento della produzione agricola;

e) il residuo alla riserva straordinaria.

Art. 27.

Presso la Federazione italiana dei Consorzi agrari devono essere tenuti i seguenti libri:

a) il libro dei partecipanti;

b) i libri dei verbali delle assemblee generali, del Consiglio di amministrazione, del Comitato amministrativo e del Collegio dei sindaci;

c) il libro degli inventari;

d) il libro giornale;

e) il libro copia-lettere.

Per il bollo e la vidimazione dei libri sopra elencati, si seguiranno le norme stabilite dalla legge per gli analoghi libri delle società per azioni.

Art. 28.

Il servizio di cassa della Federazione è affidato ad uno o più Istituti di credito di notoria solidità che potranno essere esonerati dal prestare cauzione.

Ai funzionari della Federazione che hanno maneggio di valori potrà essere richiesta la prestazione di una cauzione.

TITOLO VII.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

Art. 29.

Quando il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla scorta dei documenti contabili e delle notizie in suo possesso, abbia constatata la perdita di una parte notevole del patrimonio e ritenga opportuno di prendere in esame la eventuale messa in liquidazione della Federazione, inviterà il presidente a convocare in assemblea straordinaria i partecipanti per interpellarli se intendano reintegrare in tutto o in parte il patrimonio dell'Ente.

Se i partecipanti delibereranno negativamente o in misura dal Ministero giudicata inadeguata, il Ministero medesimo promuoverà, mediante decreto Reale, da emanarsi di intesa col Ministero delle finanze e con quello delle corporazioni, lo scioglimento e la liquidazione della Federazione.

I liquidatori saranno nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa col Ministero delle finanze e con quello delle corporazioni e la liquidazione avrà luogo con le forme stabilite dal Codice civile per la liquidazione delle società per azioni.

L'eventuale avanzo della liquidazione resterà a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, di intesa con quello delle finanze e con quello delle corporazioni, potrà destinarlo alla costituzione di una nuova Federazione o ordinarne la distribuzione ai partecipanti in proporzione della loro partecipazione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 30.

Le azioni degli attuali partecipanti, persone fisiche della Federazione, saranno rimborsate al valore nominale.

In caso di morte degli attuali partecipanti, soci individuali, la Federazione rimborserà agli eredi le quote di partecipazione valutate come sopra.

Qualora il valore complessivo delle quote possedute dal singolo partecipante, persona giuridica, non raggiunga l'ammontare di L. 1000, deve essere effettuato il versamento della differenza entro il termine stabilito dal Consiglio di amministrazione.

In mancanza di tale versamento, si perde la qualità di partecipante e le somme in possesso della Federazione a questo titolo sono rimborsate all'interessato.

Nel caso in cui il partecipante, persona giuridica, sia in possesso di quote superiori a lire 1000 ma non sufficienti a coprire più quote di tale importo, sono a lui riconosciute tante quote di partecipazione quante risultano coperte dal valore complessivo delle quote da lui possedute.

La frazione di L. 1000 è rimborsata agli interessati, qualora essi non effettuino il versamento necessario a coprire un'altra quota di partecipazione, nel termine stabilito dal Consiglio di amministrazione.

(3)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1942-XXI.

Norme concernenti la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, numero 1500, concernente norme circa la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernente le imposte dirette ed i tributi locali scaduti o che fossero per scadere dal 18 novembre 1942-XXI al 18 febbraio 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Torino a tutto il giorno 18 febbraio predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle procedure esattoriali, concernenti qualsiasi entrata, iniziati e da iniziare, alla presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, ai relativi appelli e ricorsi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(37)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1942-XXI.

Norme concernenti la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, numero 1500, concernente norme circa la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernente le imposte dirette ed i tributi locali scaduti o che fossero per scadere dal 22 ottobre 1942-XX al 22 gennaio 1943, sono sospesi nel comune di Genova sino a tutto il giorno 22 gennaio predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle procedure esattoriali, concernenti qualsiasi entrata, iniziati e da iniziare, alla presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, ai relativi appelli e ricorsi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

(38)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1942-XXI.

Norme concernenti la proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, numero 1500, concernente norme circa la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Torino, sono prorogati:

1) di due mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 18 novembre 1942-XXI e il 18 febbraio 1943-XXI;

2) di quattro mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione delle controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso riguardante le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Torino sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 18 novembre 1942-XXI o che verranno a scadere a tutto il 18 febbraio 1943-XXI.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

(39)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1942-XXI.

Norme concernenti la proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, numero 1500, concernente norme circa la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Genova, sono prorogati:

1) di due mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 22 ottobre 1942-XX ed il 22 gennaio 1943-XXI;

2) di quattro mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione delle controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso riguardante le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Genova sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 22 ottobre 1942-XX o che verranno a scadere a tutto il 22 gennaio 1943-XXI.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1942-XXI

(40) *Il Ministro*: Di Revel

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che il Ministro per gli scambi e per le valute ha presentato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1461, concernente modificazioni del termine di cui all'art. 25 della legge 24 giugno 1942-XX, n. 896, istitutiva dell'albo nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli.

(23)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario dell'acquedotto rurale Lover e Dercolo, in comune di Denno, provincia di Trento.

Con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942-XXI, n. 5927, è stato approvato, con alcune modificazioni, ai sensi del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario dell'acquedotto rurale Lover e Dercolo, con sede in comune di Denno, provincia di Trento.

(25)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 42.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza numero 476560, 6ª serie, di L. 350,05 (trecentocinquanta e 5 cent.), rilasciata il 21 marzo 1941 dall'Esattoria comunale di Arezzo, per il versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Carcano Emilio fu Baldassarre e Rossi Dina di Angiolo, secondo l'art. 10 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Carcano Emilio, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: Potenza

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 43.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 976911, serie 8ª, di L. 85 (ottantacinque), rilasciata il 18 agosto 1941-XIX, dall'Esattoria comunale di Avellino, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Dalla Sala Alfonso di Carmine, secondo l'art. 20 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Della Sala Alfonso di Carmine, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: Potenza

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 44.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie 5ª, n. 510409, di L. 100 e n. 786340, di L. 200, rilasciate dall'Esattoria comunale di Campobasso, rispettivamente il 30 settembre e il 23 dicembre 1940, pel versamento della 1ª e 2ª rata (la prima) e della 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata (la seconda) della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Reale Giacomo fu Angelantonio, secondo l'art. 23 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Reale Giacomo fu Angelantonio, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: Potenza

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 45.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 405136, serie 3ª, di L. 66,75 (sessantasei e 75 cent.), rilasciata il 6 marzo 1940 dall'Esattoria comunale di Arezzo, per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Caccialupi Ugo fu Raffaello, secondo l'art. 94 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Caccialupi Ugo fu Raffaello, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: Potenza

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 46.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 414027, serie 9ª, di L. 120 (centoventi), rilasciata il 20 febbraio 1939-XVII, dall'Esattoria comunale di Ferrara, per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Tagliani Emilio di Tomaso, secondo l'art. 416 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Tagliani Emilio di Tomaso, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ferrara, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 968301, serie 3ª, di L. 83,30 (ottantatre e trenta), rilasciata il 9 dicembre 1940 dall'Esattoria comunale di Ripi, per il versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Cavalli Giacomo, Italo, Umberto e Michele di Pietro, secondo l'art. 38 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Cavalli Umberto di Pietro, Ripi, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

(32) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 4 gennaio 1943-XXI - N. 1

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9961	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,0925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8050
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	ex 84,875
Id. 3,50 % (1902)	ex 84,25
Id. 3 % lordo	71,85
Id. 5 % (1935)	ex 92,25
Redimib. 3,50 % (1934)	ex 82,40
Id. 5 % (1936)	ex 93,175
Id. 4,75 % (1924)	495,475
Obblig. Venezie 3,50 %	96,80
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,525
Id. 4 % (15-12-43)	99,175
Id. 5 % (1944)	98,65
Id. 5 % (1949)	96,35
Id. 5 % (15-2-50)	95,975
Id. 5 % (15-9-50)	96,15
Id. 5 % (15-4-51)	96,10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 5 gennaio 1943-XXI - N. 2

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9961	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8050
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale - (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	84,875
Id. 3,50 % (1902)	84,25
Id. 3 % lordo	71,85
Id. 5 % (1935)	92,10
Redimib. 3,50 % (1934)	81,90
Id. 5 % (1936)	93,20
Id. 4,75 % (1924)	495,475
Obblig. Venezie 3,50 %	96,80
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,525
Id. 4 % (15-12-43)	99,125
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	95,85
Id. 5 % (15-2-50)	95,70
Id. 5 % (15-9-50)	95,775
Id. 5 % (15-4-51)	95,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco. n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	139004	245 —	Mattalia Caterina fu Vincenzo, moglie di Waser Alberto, dom. a Cuneo, con usufrutto vitalizio, senza fede di vita, a favore di Bruna *Angela* fu Giovanni, ved. di Mattalia Vincenzo, dom. a Cuneo.	Come contro, con usufrutto vitalizio, senza fede di vita, a favore di Bruna *Teresa Angela Pia Maria* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	139002	245 —	Mattalia Emilia fu Vincenzo, moglie di Giordanengo Serafino, dom. a Cuneo, con usufrutto vitalizio, come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	139005	245 —	Mattalia Maria fu Vincenzo, nubile, dom. a Cuneo, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	324773	385 —	Liguori Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Calvanese *Annina* di Pasquale, ved. di Liguori Luigi, dom. in Napoli.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Calvanese *Marianna* di Pasquale, ecc., come contro.
Id.	204249	5.572 —	Peloggio Silvia fu Adriano, moglie di Paganini *Ettore*, dom. in Spezia, con usufrutto vitalizio a Pini Maria fu Giuseppe, ved. di Peloggio Adriano, dom. a Firenze.	Come contro, moglie di Paganini *Emilio Ettore*, ecc., come contro.
Id.	41586	1.053,50	Minerva Lucia fu Matteo, moglie di Gisotti *Antonio* di Donato, dom. in Canosa (Bari), con vincolo dotale.	Come contro, moglie di Gisotti *Vito Antonio* di Donato, ecc., come contro.
Id.	54276	539 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	54347	1.141 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	98829	14 —	*De Michele* Antonio di Giovanni, dom. a Milano.	*De Micheli* Antonio ecc., come contro.
Id.	141206	52,50	*De Benedetti Ersilia* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre Ballauco Bianca, ved. di De Benedetti Filippo, dom. a Bordigliera (Porto Maurizio).	*Debenedetti Maria Maddalena Ersilia* fu Filippo, ecc., come contro.
Id.	369958	70 —	Debenedetti *Maria Benedetta* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre Ballauco Bianca ved. Debenedetti, dom. a Bordighera (Imperia).	Debenedetti *Maria Maddalena Ersilia* fu Filippo, ecc., come contro.
Id.	147077	1.694 —	Gialloreto Gaetano fu Giosuè, dom. a Chieti, con usufrutto vitalizio a favore di Malnati *Linda* fu Pietro, ved. di Gialloreto Costantino, dom. a Mantova.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Malnati *Rosalinda* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	147075	1.386 —	Gialloreto Francesco fu Concezio, dom. a Chieti, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	147076	1.386 —	Gialloreto Nicola fu Concezio, dom. a Chieti, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	147072	308 —	Gialloreto Anna Domenica fu Giosuè, moglie di D'Ettore Eugenio, dom. a Philadelfia (Pensilvania), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	147073	308 —	Gialloreto Camilla fu Giosuè, moglie di De Peppi Ruggero, dom. a New Jersey City (America), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	147074	462 —	Michetti Pasqua fu Giustino, ved. di Gialloreto Giosuè, dom. a Chieti, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	479246	31,50	Polverino Salvatore, Giuseppina, Anna, Rosa e *Tommasina*, nubili, fu Vincenzo, le ultime tre minori sotto la tutela di Polverino Salvatore, dom. a Pianura (Napoli), tutti eredi indivisi del predetto loro padre, vincolato di usufrutto.	Polverino Salvatore, Giuseppina, Anna, Rosa e *Maria Tommasina*, nubili, ecc., come contro.
Id.	855304	322 —	Leccisotti Maria Concetta fu Antonio, moglie di D'Alesio *Luigi*, dom. a Napoli, con vincolo dotale.	Come contro, moglie di D'Alesio *Giovanni Luigi*, ecc., come contro.
Id.	797265	367,50	*Tommasini* Antonietta fu Luigi, moglie di Prandi Matteo, dom. a Savona (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di *Oddera Caterina* fu Gaetano, ved. *Tommasini* Luigi, dom. a Savona.	*Tommasin* Antonietta Angela fu Luigi, moglie di Prandi Matteo, dom. a Savona (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di *Odera Catterina o Caterina* fu Gaetano, ved. *Tommasin* Luigi, dom. a Savona.
Rend. 5 %	139402	1.075 —	Albano Lidya fu *Giovanni*, maritata Luzzatto, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio ad *Albano Anna fu Federico, maritata Frangipane*, dom. a Roma.	Albano Lydia fu *Giuseppe Giovanni*, maritata Luzzatto, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio a *Pellicani Anna fu Federico ved. Albano, rimaritata Frangipane*, dom. a Roma.
Id.	139403	1.075 —	Albano Francesco fu *Giovanni*, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	Albano Francesco fu *Giuseppe Giovanni*, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4676)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Varianti all'ordinanza ministeriale 12 novembre 1942-XXI relativa agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di architetto.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta l'ordinanza ministeriale 12 novembre 1942-XXI (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 17 novembre 1942-XXI), con la quale è stata indetta la sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di varie professioni, fra le quali quella di architetto;

Ordina:

Art. 1.

Dall'elenco delle sedi indicate nella suddetta ordinanza per l'esame di abilitazione alla professione di architetto è eliminata quella della Regia università di Napoli e vi è inclusa quella della Regia università di Firenze, che potrà accogliere fino ad 80 candidati. Resta ferma ogni altra disposizione dell'ordinanza stessa.

Art. 2.

I candidati che abbiano presentato la domanda alla Regia università di Napoli per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di architetto potranno indicare la loro nuova sede di esami (con dichiarazione da inviare alla Regia università di Napoli non più tardi del 16 gennaio corrente). scegliendola fra quelle già incluse nell'elenco annesso alla menzionata ordinanza del 12 novembre (Roma, Venezia) e la nuova di Firenze. In mancanza di loro scelta, saranno assegnati d'ufficio dal Ministero dell'educazione nazionale ad una delle suddette sedi.

Roma, addì 4 gennaio 1942-XXI

Il Ministro: BOTTAI

(45)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.